

Pubblicata il 23 luglio 2020



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO
DETERMINAZIONE N. 32

OGGETTO: RDO 2557757 per l'affidamento del servizio di facchinaggio per il TAR per il Veneto per gli anni 2020 e 2021, con utilizzo del Mercato Elettronico – Esclusione degli operatori economici che hanno presentato offerta.

CIG: Z162C036D6

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2022”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice all'Amministrazione Digitale”;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 – “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti” e s.m.i.;

VISTA le Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, "Offerte anormalmente basse";

VISTO l'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTA la proposta di determinazione prot. n. 2211 del 23 luglio predisposta dal RUP Rag. Antonella Rossit che di seguito si riporta:

"Vista la determinazione a contrarre n.22 del 27 aprile 2020 con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di facchinaggio per il TAR per il Veneto, per anni 2 (due) 2020 e 2021, con utilizzo del Mercato Elettronico, a decorrere dal 15 giugno 2020 e con scadenza 15 novembre 2022, con il criterio del minor prezzo su base d'asta di € 7.920,00 (settemilanovecentoventi/00) oltre I.V.A così suddiviso: € 7.644,00 (settemilaseicentoquarantaquattro/00) iva esclusa, soggetto a ribasso di gara; € 276,00 (duecentosettantasei/00) iva esclusa, non soggetti a ribasso (oneri di sicurezza stimati nella tabella dei costi di sicurezza in € 200,00 e di interferenza indicati nel DUVRI in € 76,00).

Considerato che la procedura in oggetto viene gestita tramite RDO n.2557757 sul MEPA, che sono state invitate a presentare offerta n. 10 operatori economici del settore e che le offerte dovevano essere presentate entro il termine del 18 maggio 2020, ore 21:00;

Considerato che sul sistema MEPA risultano pervenute, entro il termine predetto, le offerte dei seguenti operatori economici:

- Cooperativa Sociale LIBERTÀ ONLUS P.I.V.A. 00703690271;
- MA.CE Società Cooperativa Sociale di Solidarietà P. I.V.A. 02633620279;

Visto il verbale n.1 in data 21 maggio 2020 con cui si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa con cui la Commissione ha stabilito:

- Per la società Cooperativa Sociale LIBERTÀ ONLUS P.I.V.A. 00703690271 di verificare in una seconda seduta la regolarità degli allegati C1), C2) e la dichiarazione resa in ordine all'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva;
- Per la società MA.CE Società Cooperativa Sociale di Solidarietà P. I.V.A. 02633620279 di valutare in una seconda seduta la regolarità degli allegati C1), C2).

Visto il verbale n.2 del 17 giugno 2020 con cui la Commissione ha proceduto all'esame degli allegati rimasti da valutare dalla precedente seduta e ad attivare la procedura di soccorso istruttorio richiedendo ad entrambe le società di provvedere a sanare le irregolarità rilevate sulla documentazione amministrativa presentata;

Visto il verbale n.3 del giorno 8 luglio 2020 con cui la Commissione ha proceduto:

- all'esame della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio;
- all'ammissione di entrambi gli operatori economici alla fase successiva della procedura negoziata avendo gli stessi provveduto alla regolarizzazione della

documentazione amministrativa di gara, nonché alla conseguente approvazione sul MEPA;

- all'apertura delle offerte economiche per verificare la presenza della documentazione richiesta nel disciplinare di gara e la regolarità delle stesse;
- a stabilire di valutare in altra seduta la regolarità delle offerte economiche in quanto entrambe non tengono conto di quanto precisato nel disciplinare di gara: “Sul modello generato dal sistema ME.PA nell’inserimento degli importi dell’offerta economica si raccomanda di compilare anche i riquadri relativi agli oneri e costi per la sicurezza. Più precisamente sul riquadro “Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta” dovrà essere indicato l’importo complessivo di € 276,00 (duecentosettantasei/00) corrispondenti gli oneri di sicurezza stimati nella tabella dei costi di sicurezza in € 200,00 (duecento/00) e di interferenza indicati nel DUVRI in € 76,00 (settantasei/00) mentre nel riquadro: “Costi di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell’Offerta” l’operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell’offerta economica, e che dovranno essere superiori al costo della manodopera indicato nell’allegato G ed inferiori al totale dell’offerta”;

Visto il verbale n.4 del giorno 21 luglio 2020 con cui la Commissione ha proposto l’esclusione dalla partecipazione alla RDO in oggetto indicata delle società:

- Cooperativa Sociale LIBERTÀ ONLUS P.I.V.A. 00703690271 per irregolarità nella formulazione dell’offerta economica come di seguito dettagliatamente esposto:
 - o Nell’allegato g) parte “Dati per la verifica del rispetto dell’art.97 comma 5 lettera d) (costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art.23, comma 16” non è stato compilato il campo “Costo orario della manodopera”;
 - o Nell’offerta economica redatta nel modello generato dal sistema MEPA alla voce “Costi di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell’Offerta” è stato indicato l’importo di € 276,00. L’importo risulta non congruo in quanto, come chiaramente indicato nel disciplinare di gara, andava indicato nel predetto campo il costo della manodopera per n.360 ore di facchinaggio previste dall’appalto ed i costi per l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- MA.CE Società Cooperativa Sociale di Solidarietà P. I.V.A. 02633620279 per irregolarità nella formulazione dell’offerta economica come di seguito dettagliatamente esposto:
 - o Nell’allegato g) parte “Dati per la verifica del rispetto dell’art.97 comma 5 lettera d) (costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art.23, comma 16” sono stati compilati i campi “Costo orario unitario” e “Costo orario della manodopera” con il medesimo importo di € 7.560,00. Il costo del servizio deve avere invece un costo maggiore del puro costo della manodopera in quanto deve ricomprendere i costi di sicurezza, i costi amministrativi, l’utile d’impresa, ecc;
 - o Nell’offerta economica redatta nel modello generato dal sistema MEPA alla voce “Costi di Sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta” è stato indicato l'importo di € 450,00. L'importo risulta non congruo in quanto, come chiaramente indicato nel disciplinare di gara, andava indicato nel predetto campo il costo della manodopera (la Mace Società Cooperativa, nell'allegato g, ha indicato in € 7.560,00 il costo della manodopera) ed i costi per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ricordato che l'art.83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone quanto di seguito indicato:

“9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”;

Atteso che l'integrazione a mezzo “soccorso istruttorio” nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici di appalto è ammissibile per la produzione dei documenti che attestino requisiti soggettivi di partecipazione già posseduti dalle imprese concorrenti, mentre non può essere ammessa per l'integrazione o la precisazione dell'offerta che non risulti chiara dalla documentazione già presentata e ciò per evitare alterazioni del principio di parità nella valutazione delle offerte, il quale può essere osservato in una comparazione immediata delle medesime a buste aperte, mentre successive integrazioni, quando i concorrenti hanno avuto conoscenza delle offerte avversarie, possono falsare la gara e consentire alle imprese di rimodulare l'offerta alla luce della consapevolezza assunta riguardo alle altre proposte in competizione;

Dato atto che l'art.31 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. riconosce la competenza generale del Rup a svolgere tutti i compiti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti e che il comma 4 lettera c) del predetto art.31 stabilisce che spetta al Rup curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

Richiamate le linee guida n.3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016”;

Ritenuto quindi di proporre l'esclusione dalla partecipazione alla RDO in oggetto indicata delle società

- Cooperativa Sociale LIBERTÀ ONLUS P.I.V.A. 00703690271;
 - MA.CE Società Cooperativa Sociale di Solidarietà P. I.V.A. 02633620279
- per irregolarità nella formulazione dell'offerta economica”;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Antonella Rossit e il Responsabile dell'istruttoria è il Rag. Claudio Bertato e che entrambi hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1.Di approvare i verbali della procedura negoziata in argomento come sopra meglio specificati;

2.Di procedere, per le motivazioni in narrativa che si richiamano, ad escludere dalla partecipazione alla RDO in oggetto indicata delle società:

- Cooperativa Sociale LIBERTÀ ONLUS P.I.V.A. 00703690271;
- MA.CE Società Cooperativa Sociale di Solidarietà P. I.V.A. 02633620279;

per irregolarità nella formulazione delle offerte economiche come dettagliatamente indicate nella proposta del Rup;

3.Di comunicare d'ufficio entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione agli offerenti;

4) di utilizzare quale mezzo di comunicazione tra amministrazione appaltante e operatori economici la posta elettronica certificata ai sensi, dell'art. 52, del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.;

5) di dare atto che:

- il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Rag. Antonella Rossit e il Responsabile dell'istruttoria è il Rag. Claudio Bertato e che entrambi hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa-sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Venezia, 23 luglio 2020

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio

Ufficio Ragioneria
Il funzionario
Rag. Antonella Rossit
Tel 0412403949
a.rossit@giustizia-amministrativa .it

Istruttore Claudio Bertato
Tel. 0412403948
c.bertato@giustizia-amministrativa.it